

Con il secondo motivo la ricorrente adduce che la decisione impugnata viola il suo diritto ad un equo procedimento in quanto si pone in contrasto con l'art. 64, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, dato che la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione su un argomento completamente nuovo, senza che la ricorrente fosse stata invitata a presentare le sue osservazioni.

Ricorso proposto il 30 giugno 2010 — CBp Carbon Industries/UAMI

(Causa T-294/10)

(2010/C 260/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CBp Carbon Industries, Inc. (New York, USA) (rappresentanti: J. Fish, solicitor e S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 aprile 2010, R 1361/2009-1;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «CARBON GREEN» per prodotti appartenenti alla classe 17 — Domanda di marchio comunitario n. 973531

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso.

Nel primo motivo la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha commesso un errore nel valutare il carattere distintivo del marchio denominativo in oggetto per quanto riguarda i beni rilevanti.

Nel secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso (i) ha commesso un errore per quanto riguarda il significato e la sintassi del marchio denominativo in parola, nonché la sua idoneità a costituire un termine che descrive detti beni in modo immediato e diretto; (ii) da una parte ha correttamente concluso che il pubblico di riferimento era specializzato, tuttavia, dall'altra, ha omesso di indicare d'ufficio fatti che dimostrassero che il marchio era descrittivo per tale tipo di pubblico; e (iii) ha omesso di dimostrare sulla base degli elementi di prova che nei relativi ambiti specializzati esistesse una ragionevole probabilità che altri operatori intendessero avvalersi in futuro del marchio.

Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Arrieta D. Gross/UAMI — Toro Araneda (BIODANZA)

(Causa T-298/10)

(2010/C 260/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Christina Arrieta D. Gross (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. J.-P. Ewert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rolando Mario Toro Araneda (Santiago del Cile)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 aprile 2010, pratica R 1149/2009-2;

— condannare il convenuto alle spese, nonché

— condannare il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente per la fase dell'istanza dinanzi alla commissione di ricorso, per il caso in cui esso dovesse presentare domanda di intervento nella presente causa;

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «BIODANZA» per beni e servizi delle classi 16, 41 e 44

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco registrato n. 2905152, «BIODANZA», per beni e servizi delle classi 16 e 41; marchio denominativo danese registrato n. VA 199500708, «BIODANZA», per beni e servizi delle classi 16, 41 e 44

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per una parte dei prodotti e servizi contestati e autorizzazione a procedere per il ricorso con riferimento ai rimanenti beni contemplati dalla domanda

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso, annullamento della decisione contestata ed integrale rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: la ricorrente presenta due motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola gli artt. 42, n. 2, e 42, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dichiarato che la ricorrente non ha raggiunto la prova del fatto che il marchio precedente era stato posto in serio uso in uno Stato membro nel quale il marchio nazionale precedente è protetto ai fini dell'uso nella Comunità.

Con il suo secondo motivo la ricorrente considera che la decisione contestata viola la regola 22, n. 2, del Regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso sarebbe venuta meno all'obbligo di invitarla a fornire la prova richiesta nel modo che avrebbe dovuto specificare.

Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — In 't Veld/Commissione

(Causa T-301/10)

(2010/C 260/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sophie in 't Veld (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e J. Blockx)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 4 maggio 2010, rif. S.G.E.3/HP/psi-Ares (2010) 234950, che rifiuta di accogliere integralmente la domanda confermativa della ricorrente di accesso a documenti; e
- Condannare la convenuta alle spese, comprese quelle di eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 del TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2010 che rifiuta un accesso completo a documenti relativi ai negoziati di un nuovo accordo commerciale anticontraffazione, richiesti dalla ricorrente conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 (1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, la decisione della Commissione viola l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, poiché essa nega implicitamente l'accesso ad diversi documenti richiesti dalla ricorrente senza motivare le ragioni di tale diniego.